

imprese, o da impiegati muniti di mandato speciale.

« Non sono permesse memorie a difesa.

« Art. 33. La richiesta della conciliazione può essere fatta anche verbalmente presso l'Ufficio di conciliazione.

« Gli avvisi alle parti con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione sono, a cura del cancelliere, notificati per mezzo del messo comunale o per mezzo postale, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

« Quando la conciliazione non riesca e la controversia rientri nella competenza della Giuria, l'Ufficio di conciliazione rimette innanzi alla Giuria le parti a udienza fissa.

« Ove qualcuna delle parti o dei loro rappresentanti non sia comparsa per l'esperimento di conciliazione, l'avviso della fissazione di udienza viene notificato nel modo indicato dal primo capoverso del presente articolo. »

« Art. 34. Il minore che abbia compiuti i quindici anni è considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni d'opera da lui contratte e contemplate dalla presente legge.

« L'Ufficio di conciliazione e la Giuria, ove lo reputino conveniente, potranno ordinare che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e, in mancanza di questo, da persona che eserciti la medesima arte. »

« Art. 35. I componenti l'Ufficio di conciliazione e la Giuria possono essere ricusati dalle parti:

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti o siasi agitata nel biennio precedente una lite civile o un processo penale;

d) se siano padroni o lavoranti di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una delle parti stesse. »

« Art. 36. Se il ricusato non dichiararsi di astenersi, l'Ufficio di conciliazione o rispettivamente la Giuria, col concorso di un supplente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al tribunale civile, udite le parti in Camera di Consiglio. »

« Art. 37. Le udienze della Giuria sono pubbliche.

« Non sono pubbliche le sedute dell'Ufficio di conciliazione. »

« Art. 38. Per le controversie portate avanti la Giuria, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, e preso atto che non riuscì la conciliazione avanti l'ufficio competente, tenta nuovamente di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

« Se il componimento non avviene, la Giuria, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due dei giudicanti, uno industriale, l'altro operaio, affine di verificare con processo verbale lo stato delle cose. »

« Art. 39. I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla Giuria, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire cinque; e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per la esecuzione.

« Ai testimoni è deferito il giuramento ai termini degli articoli 226 e 259 del Codice di procedura civile modificato dalla legge 30 giugno 1876. »

Intorno a questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

Lucchini. Mi rincresce di interrompere la tranquillità della Camera nella discussione di questo disegno di legge, prendendo a parlare intorno questo articolo. Lo faccio anche questa volta perchè mi trovo di fronte ad una di quelle disposizioni che interessano particolarmente i miei studi.

Farò presente, in poche parole, come questo articolo lasci insoluta una non lieve questione.

Un emendamento introdotto dal Senato in questa disposizione, rese opportunamente esecutiva la sanzione comminata per la refrattarietà dei testimoni a presentarsi, a giurare o a deporre: sanzione che, fra parentesi, mi sembra troppo lieve, e che dovrebbe chia-